

Legge regionale 04 giugno 2010 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2017

Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste.

Art. 7

(Modifica alla legge regionale 29/2005)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 << Disciplina organica del turismo>>), e successive modifiche, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<<Art. 14 bis

(Esercizi allocati sul territorio di più Comuni)

1. Qualora uno stesso esercizio di vendita sia allocato sul territorio di più Comuni contermini, la competenza a ricevere la denuncia d'inizio attività ovvero a rilasciare l'autorizzazione commerciale nonché in materia di sanzioni amministrative è del Comune su cui insiste la parte prevalente della superficie di vendita.

2. Nel caso di esercizi di grande struttura, il Comune, sul cui territorio insiste la parte non prevalente della superficie di vendita, rileva tale superficie come metratura di autorizzazione rilasciata e non disponibile.

3. Ai fini di quanto prescritto ai commi 1 e 2, il Comune rilascia l'autorizzazione, previa intesa con gli altri Comuni interessati.>>.